

Oggetto: Scadenario dei principali adempimenti tributari per il mese di dicembre 2011.

Modello F24 – Nuova modulistica.

Con il Prov. Ag. Entrate 23 ottobre 2007 sono stati approvati i nuovi modelli F24 ed F24 – accise, da utilizzare per i versamenti telematici dal 29 ottobre 2007 e per i versamenti in forma cartacea a partire dal 1° gennaio 2008.

Dichiarazione Modello UNICO – IRAP – IRES – ICI – Adempimenti collegati – Diritto annuale Camera di Commercio – Termini di presentazione e di versamento.

(Trattasi di scadenza legata alla data di chiusura del periodo di imposta ed all'approvazione del bilancio)

Ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 37, comma 10, D.L. 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, i contribuenti soggetti ad IRES devono presentare la dichiarazione entro l'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, in caso di presentazione in via telematica. Peraltro, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza per la presentazione della dichiarazione è fissata il **30 settembre**.

Adempiono **telematicamente** i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, le società di capitali e gli enti commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, D.P.R. n. 917/1986 ed i soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

L'art. 1, comma 52, L. 24 dicembre 2007, n. 244 prevede, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'obbligo di presentare la **dichiarazione annuale IRAP** non più in forma unificata ed esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il versamento delle imposte a saldo e primo acconto deve essere effettuato entro il giorno **16 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo; se, in base a disposizioni di legge, il bilancio è approvato oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro il giorno **16** del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Il versamento può essere, tuttavia, anche effettuato entro i trenta giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, come sostituito dall'art. 1, D.L. 15 aprile 2002, n. 63).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzati i codici tributo **2003** per l'IRES e **3800** per l'IRAP; la misura dell'acconto IRES – imposta sul reddito delle società, introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2006, resta stabilita al **100** per cento (codice tributo **2001**). La stessa misura si applica nel calcolo dell'acconto IRAP (codice tributo **3812**); le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Entro gli stessi termini del pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi scade il versamento, mediante modello unificato di pagamento F 24, del diritto annuale alla Camera di Commercio (art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63); il tributo è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti.

Il modello CNM (Consolidato nazionale e mondiale) deve esser presentato entro gli stessi termini di presentazione del Modello UNICO, esclusivamente in via telematica ed in modo autonomo, non potendo esser inserito nel Modello UNICO.

Martedì 27 dicembre 2011

IVA – Scambi intracomunitari – Elenchi INTRASTAT mensili.

Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di (ovvero ricevuti da) soggetti passivi stabiliti in altri stati membri, relativi, per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **novembre 2011**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di Euro 50.000,00 nei quattro mesi precedenti (D.M. 22 febbraio 2010). I nuovi elenchi INTRASTAT, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane (sino al 30 aprile 2010 anche agli uffici doganali territorialmente competenti) esclusivamente in via telematica.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea.

IVA – Acconto di dicembre – Versamento.

Scade il termine per l'effettuazione del versamento dell'acconto Iva, di cui all'art.6, L.29 dicembre 1990, N.405. La somma è dovuta a titolo di acconto:

- del versamento relativo al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;
- del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali;
- del versamento dovuto per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali di cui all'art.74, DPR.N.633\1972.

Il versamento è effettuato utilizzando i codici tributo 6013, per i contribuenti mensili, e 6035 per i contribuenti trimestrali, tramite il Modello F24 in Euro. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore ad Euro 103,29.

IVA – Omesso versamento per importo superiore a 50 mila euro – Fattispecie penale.

In relazione alla nuova fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, qualora l'ammontare ecceda cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta (art. 10 – *ter*, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), si precisa che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art. 10 – *ter* nell'omesso versamento dell'IVA “dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo”.

Pertanto, considerato che il termine di versamento dell'acconto IVA scade il giorno 27 del mese di dicembre, ne consegue che la nuova previsione sanzionatoria trova applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2011 riguardanti l'IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 2010.

ACCISE – Pagamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo dal **1° al 15 dicembre 2011** (art. 3, comma 4, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni).

ACCISE – Gas metano – Versamento rata d'acconto mensile

Scade il termine per il versamento della rata d'acconto mensile calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 26, comma 13, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Venerdì 30 dicembre 2011

INVENTARI E SCRITTURE CONTABILI – Redazione e sottoscrizione

Il libro degli inventari deve esser redatto e sottoscritto entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed art. 2217, codice civile). Conseguentemente per i soggetti per i quali il termine di presentazione della dichiarazione Modello UNICO è scaduto il **30 settembre**, scade il termine per l'esecuzione dei predetti adempimenti.

Scade altresì il termine per la stampa su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio 2010 per i soggetti che hanno optato per la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici.

IVA – Imposta afferente le operazioni doganali effettuate nel mese di dicembre – Versamento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 25 luglio 2000, n. 213, il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni doganali effettuate dal 1° al 24 dicembre deve essere eseguito entro e non oltre il successivo 30 dicembre.

REGISTRO – Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta.

Regime opzionale della cedolare secca: per i nuovi contratti la registrazione, anche ai fini dell'opzione è effettuata:

- In via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante intermediari abilitati, utilizzando il modello semplificato SIRIA, approvato con Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011;
- Con consegna presso gli uffici, utilizzando il nuovo modello 69, approvato con Provv. Ag. Entrate 7 aprile 2011,

L'opzione per la "cedolare secca" in caso di annualità successiva alla prima è effettuata mediante il predetto modello 69. Si rammenta che ai fini della validità dell'opzione deve essere data previa comunicazione, mediante raccomandata all'inquilino, di non applicazione degli incrementi di canone, incluso quelli ISTAT.

Regime ordinario: scade il termine di trenta giorni per il versamento dell'imposta di registro relativa a:

- Cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal **1° dicembre 2011**;
- Contratti pluriennali relativi a immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal **1° dicembre 2011**;
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal **1° dicembre 2011**: versamento della prima annualità o dell'intero periodo.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- α) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno
- β) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

Sabato 31 dicembre 2011

Termine prorogato a lunedì 2 gennaio 2012

ACCONTI D'IMPOSTA – Imposte sui redditi – IRAP – Seconda o unica rata – Soggetti IRES – Versamento.

Per i soggetti IRPEG per i quali il mese di **dicembre 2011** è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti d'imposta; le somme dovute, con l'esclusione dei versamenti da effettuare nei mesi di novembre e dicembre, possono essere rateizzate.

L'acconto IRES ed IRAP si applica nella misura del **100** per cento dell'imposta relativa al periodo d'imposta precedente, al netto delle detrazioni, crediti e ritenute; le somme a debito da versare mediante il nuovo modello di pagamento unificato F24 con indicazione degli importi in Euro possono essere compensate con i crediti risultanti dalle dichiarazioni; i

codici tributo da utilizzare sono **2002** – IRES acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione e **3813** – IRAP acconto – seconda rata o acconto in unica soluzione.

IVA – Operazioni con paesi c.d. “black-list” – Presentazione elenchi.

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori – paesi c.d. “black-list” – individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001, come modificati dal D.M. 27 luglio 2010, scade il termine di presentazione di elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Gli elenchi sono presentati con riferimento ai periodi trimestrali per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000,00, ovvero con cadenza mensile per i soggetti superano tale ammontare.

IVA - Adempimenti di fine mese.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. Termine per l'annotazione del numero dei chilometri da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti da parte dei soggetti che utilizzano i mezzi trasporto nell'esercizio di un'attività d'impresa.

IVA - Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative.

Entro oggi deve essere emessa l'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30/08/1993, n. 331).

Sempre entro oggi deve essere emessa, da parte del medesimo soggetto, la fattura integrativa nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Editoria

Scade il termine per l'effettuazione delle annotazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993, da parte degli editori di libri, quotidiani e periodici.

EREDI – Dichiarazione Modello UNICO – Presentazione

Scade il termine di presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione Modello UNICO ed IRAP relative alle persone decedute successivamente al mese di **febbraio 2011** (art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

IRES/TRASPARENZA – Comunicazione dell'opzione per la trasparenza fiscale

Per i soggetti che sono ammessi a fruire dei seguenti regimi:

- della trasparenza fiscale, di cui all'art. 115, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata ai soggetti IRES;
- della trasparenza fiscale, di cui all'art. 116, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riservata alle S.r.l. a ristretta base proprietaria,

scade il termine per la comunicazione dell'opzione. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine del primo dei tre periodi di imposta di efficacia e, pertanto, entro il 31 dicembre 2011 per i soggetti che intendono avvalersi della relativa disciplina a decorrere dal 2011.

RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVISORIE – Commisurazione al 20 per cento del loro ammontare.

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ai committenti, preponenti o mandatari, da parte degli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, nell'esercizio della loro attività, dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta

sul 20 per cento dell'ammontare delle provvigioni, anziché sul 50 per cento (art 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

SPESSOMETRO – Comunicazione delle operazioni rilevanti

Nei confronti dei soggetti passivi IVA, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, scade il termine, così prorogato dal Provv. Ag. Entrate 16 settembre 2011, di presentazione della comunicazione di cui all'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi, per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore ad Euro tremila, al netto dell'IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, predetto limite è elevato ad Euro tremilaseicento al lordo dell'imposta.

Per il periodo di imposta 2010 l'importo previsto è elevato ad Euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Comunicazione dei contratti di leasing, locazione e noleggio.

Per le società che esercitano attività di *leasing* finanziario e operativo scade il termine di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno 2009 e 2010.

ANAGRAFE TRIBUTARIA – Intermediari finanziari – Comunicazione periodica – Trasmissione telematica.

Ai sensi del Provv. Ag. Entrate 19 gennaio 2007, per gli intermediari finanziari scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria, esclusivamente in via telematica, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione di riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese di **novembre 2010**.

INTRATTENIMENTI – Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Ai sensi dell'art. 74, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, scade il termine per dare comunicazione all'ufficio SIAE, competente per il domicilio fiscale, dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione resta vincolante fino a revoca e, comunque, per un quinquennio.

BOLLO – Pagamento in modo virtuale – Versamento acconto.

Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307).